



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER VARIAZIONE DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/10/2020

L'anno 2020, il giorno 24, del mese di Ottobre, alle ore 15.30, l'assemblea viene tenuta in modalità telematica, previo riconoscimento dei singoli associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Bellamoli Mauro in qualità di Presidente, verbalizza il Sig. Molinarolo Lorenzo in qualità di Segretario.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto sociale, atto notaio Carbone Paolo, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti i soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione Stella Matutina Onlus come da Riforma del Terzo Settore.

I soci discutono il primo punto dell'ordine del giorno ed elencano le opportune modifiche da integrare nello Statuto per rispettare quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore.

L'Assemblea dopo ampia discussione, viste e modificate le sezioni che compongono lo Statuto, all'unanimità lo approvano.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REG.	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE	UFFICIO DI VERONA 2
S.A.	a data del timbro a calendario	30 OTT. 2020
T.S.	posto a lato	
TOTALE	Aut Privati Serie S.N.	4090
	Liquidati €	200,00
	PER IL DIRETTORE	
	IL FUNZIONARIO INCARICATO	
	Massimo Vezzari	



2008



**STELLA MATUTINA ODV, AVENTE la FORMA GIURIDICA di
ASSOCIAZIONE**

Art. 1 – Costituzione e art. 36 c.c. e seguenti

È costituita l'Associazione denominata "STELLA MATUTINA ODV " – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO di seguito detta Associazione.

L'Associazione

non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e, ispirandosi ai principi ed agli insegnamenti evangelici, agisce ed opera in piena autonomia, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Fintanto che l'associazione non sarà iscritta a tali registri utilizzerà l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Verona, Viale Spolverini, 2/a -37131 - Verona

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 –Finalità ed attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati di cui alle lettere del medesimo articolo di seguito indicate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

Maurizio Belloni
forse Giuliano



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione pertanto svolge le seguenti attività:

- assistenza sociale e socio-sanitaria, verso soggetti svantaggiati, disabili fisici, psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, persone che hanno perso il lavoro e/o persone in condizione di bisogno.

foram delirius
Mario Bellandi

- 
- la promozione della crescita sociale e culturale delle persone più indifese ed indigenti;
 - la promozione e il supporto alle attività formative in campo sociale, umano, culturale, ricreativo, scientifico ed etico, rivolte alle persone vertenti in condizioni di disagio sociale economico e familiare;
 - la promozione, la realizzazione ed il sostegno di progetti di sviluppo (anche mediante attività lavorative temporanee) nel campo culturale, sociale, sanitario, economico, pedagogico nelle diverse età della vita, rivolti a persone particolarmente disagiate a livello sociale, economico e familiare;
 - l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate;
 - la promozione e la gestione di attività educative, didattiche e di formazione professionale in tutti i settori sociali (sanitario, sociale, assistenziale, agricolo, industriale, artigianale, culturale e di prevenzione), rivolte a persone (adulti e minori) svantaggiate a causa di difficoltà socio economiche e familiari che ne ostacolano o impediscono, o che ne hanno ostacolato o impedito, la formazione;
 - la promozione, il supporto e lo sviluppo di ogni forma di processo mirante a garantire l'autonomia, l'indipendenza, la tutela dei diritti civili e l'edificazione personale delle persone più indifese e disagiate a livello sociale, economico e familiare;
 - la creazione e lo sviluppo di strutture di accoglienza e di sostegno delle persone in stato di disagio economico, sociale e familiare, anche mediante strutture di supporto, di consulenza ed assistenza sociale;
 - la promozione dell'adozione a distanza di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
 - la collaborazione con attività esistenti, pubbliche e private che perseguono scopi non in contrasto con le finalità dell'associazione;
 - tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42, con particolare riferimento agli archivi di Stato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Comitato Direttivo.

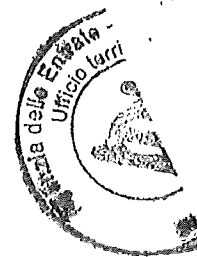
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i costituenti;
- i promotori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente, ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenza medica, infermieristi-

Mauro Sellauro
for Giulio



ca, esperienza in materia assistenziale o scolastico-educativa, o requisiti specifici in linea con gli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;

- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro (di cui non meno del 50 per cento Odv) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il comitato direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato direttivo nel libro degli associati.

Il Comitato direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'iscrizione a libro soci decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge

Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

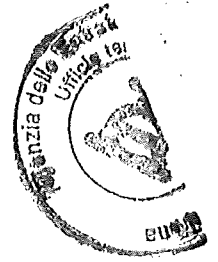
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Istituzione e su ogni altra materia demandata per l'approvazione all'assemblea
- svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

Monica Belloni
Consiglio Direttivo



- rimborsi derivanti da convenzioni nei modi e nei termini previsti dall'art. 56 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i.

- dalle attività diverse e strumentali di cui all'art. 6 decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i.

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Segretario o di un delegato.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal comitato direttivo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione o ratifica da parte del comitato direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria [ovvero altro organo competente] di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il VicePresidente;
- l'organo di controllo
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o via mail) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Mario Belloni
don delivert



L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato;
- eleggere i componenti dell'organo di controllo e Collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 Comitato

L'Assemblea elegge il Comitato che è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici membri.

Una volta all'anno il Comitato deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, mail o mediante consegna manuale con ricevuta o mediante affissione presso la sede Legale) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Comitato è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.

forum Gallarate Mauro Bellandi



Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Vicepresidente.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del personale.

Art. 14 Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Stefano Gallucci
Stefano Gallucci



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Collegio arbitrale

In caso di controversie:

- tra gli organi;
- tra gli organi e i soci;
- tra i soci.

È necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto d'accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 17 - Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

dr. Roberto Mauro Belloni



Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore¹.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.²

ART. 21 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale al ricorrere delle previsioni* dell'art. 14 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.l.

ART. 22 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta la presidente che dovrà metterli a disposizione in sua presenza e in presenza del segretario entro un mese dalla richiesta

ART. 23 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

¹ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività*, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

² La disposizione è obbligatoria se le attività diverse *sono previste* statutariamente.

Mano Belloni
Aren Belloni



La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 25 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci

ART. 26- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Mario Bellini

Luca Bellini

Luca Bellini

